

Convenzione di sostentamento

per la comunità di vita simile all'unione coniugale per partner non sposati

(Questo contratto non è necessario per i partner coniugati oppure i partner in unione domestica registrata)

Persona assicurata

Cognome, nome
 Via, No.
 NPA, località
 No. AVS
 Nome e indirizzo del datore di lavoro

Partner convivente

Cognome, nome
 Data di nascita
 No. AVS
 Data inizio del rapporto di convivenza
 Vi sono obblighi di sostentamento nei confronti dei figli in comune? sì no
 Se sì, nome e anno di nascita dei figli

1. Il regolamento di previdenza prevede, in determinate condizioni (vedi retro), prestazioni per i partner conviventi non sposati. Questo contratto è essenziale per far valere i diritti del partner rispettivamente della partner. Esso vale sia per la rendita del partner convivente che per il capitale in caso di morte.
2. Questo contratto è valevole fino alla revoca tramite la persona assicurata oppure fino alla soppressione delle condizioni al diritto secondo il regolamento di previdenza. L'originale è da inviare alla PAT-BVG *dopo* il decesso della persona assicurata. In caso che il contratto non dovesse pervenire alla PAT-BVG al più tardi dopo *due mesi dal decesso*, il diritto alle prestazioni si estingue.

Le parti confermano, che le indicazioni soprindicate corrispondono a verità, che entrambi i partner non sono sposati e che tra loro non hanno un vincolo di parentela.

Luogo e data

Firma persona assicurata

Firma partner convivente

.....

Estratto dal Regolamento di previdenza, in vigore dal 1.1.2019

(Nessun diritto alla completezza; le disposizioni secondo il regolamento di previdenza precedono in ogni caso il seguente estratto.)

14 PRESTAZIONI PER I CONVIVENTI NON CONIUGATI

- 14.1 I conviventi di assicurati non coniugati e di beneficiari di rendite non coniugati hanno diritto a una rendita per il convivente pari a quella prevista per il coniuge, a condizione che il convivente superstite non coniugato debba provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. Qualora il convivente superstite abbia più di 45 anni, il diritto sussiste anche se
- nessuno dei due conviventi è sposato e fra questi non esiste alcun rapporto di parentela e
 - al momento del decesso sussiste un rapporto affine al matrimonio, anche tra persone dello stesso sesso, che dura da almeno 5 anni e
 - al momento del decesso sussiste una condizione di comunione domestica che dura da almeno 5 anni e
 - il convivente avente diritto non è più giovane della persona assicurata defunta di oltre 15 anni e
 - il convivente beneficiario non percepisce rendite vedovili o per il convivente da un istituto di previdenza professionale e
 - la convivenza è stata concordata per iscritto e firmata da entrambi i partner. Tale accordo deve essere inoltrato alla PAT-LPP al più tardi 2 mesi dopo il decesso.

Il diritto alla prestazione minima LPP sussiste ove siano soddisfatte tutte le condizioni ad eccezione della lettera c).

- 14.2 Il diritto a una rendita per il convivente matura il mese successivo a quello in cui cessa il versamento della retribuzione o di una prestazione sostitutiva del salario ovvero all'estinzione della rendita di vecchiaia o di invalidità. Esso decade in caso di matrimonio o di nuova convivenza, ma al più tardi alla fine del mese del decesso. La PAT-LPP è obbligata in ogni caso al versamento di una sola rendita per il convivente.

- 14.3 La rendita per il convivente viene ridotta dell'importo corrispondente qualora la PAT-LPP debba contemporaneamente versare prestazioni al coniuge divorziato nonché agli orfani. Le prestazioni di capitale vengono convertite in rendite equivalenti sulla base dei parametri attuariali.

15 DISPOSIZIONI COMUNI PER CONIUGI E CONVIVENTI

- 15.1 Nel caso dell'opzione di cui al punto 7.2, se il coniuge o il convivente beneficiario è più giovane di oltre 5 anni rispetto al beneficiario di rendita deceduto, la rendita per il coniuge o per il convivente verrà ridotta del 2.5% per ogni anno intero eccedente tale differenza di età.

- 15.2 In caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di rendita di invalidità, è possibile percepire l'intero avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale anziché di rendita.

- 15.3 Qualora si scelga il versamento di una rendita e l'aver di vecchiaia disponibile superi il valore attuale tecnico-attuariale di tutte le prestazioni per i superstiti, la parte eccedente dell'aver di vecchiaia viene liquidata in aggiunta come capitale in soluzione unica.

- 15.4 Qualora vengano a mancare i requisiti per il diritto alla rendita, viene corrisposto il capitale in caso di decesso di cui al punto 16 in misura pari ad almeno tre annualità di rendita a favore del coniuge.

- 15.5 In caso di decesso del coniuge o del convivente entro 5 anni dal primo versamento della rendita, l'aver di vecchiaia residuo viene liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale in caso di decesso. Tale clausola si applica anche nei confronti del coniuge o convivente di un beneficiario di rendita di vecchiaia, purché il suo decesso avvenga entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia.

Il capitale in caso di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia accumulato fino al verificarsi del primo caso assicurato, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento.

Diritto

Inizio e fine

Riduzione

Riduzione in caso di opzione

Opzione di capitale

Eccedenza in caso di decesso

Insussistenza del diritto alla rendita

Eccedenza dopo la fruizione di una rendita

15.6	Tutti gli ulteriori diritti a una rendita decadono in caso di matrimonio o nuovo matrimonio da parte del coniuge o convivente avente diritto alla rendita. In tal caso viene versata un'indennità una tantum pari a tre annualità di rendita.	Matrimonio o nuovo matrimonio
15.7	Qualora il matrimonio o la convivenza abbiano inizio durante la fase di riscossione della rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge o per il convivente prevista dal regolamento o eventualmente decurtata subisce una riduzione. Qualora il matrimonio o la convivenza abbiano avuto inizio durante il primo anno di riscossione della rendita di vecchiaia, la riduzione sarà pari al 20%, incrementato di un ulteriore 20% per ogni ulteriore anno di riscossione della rendita di vecchiaia. Il diritto alla rendita per il coniuge ovvero per il convivente viene meno nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o la convivenza avviata nel corso del quinto anno di riscossione della rendita di vecchiaia, salvo il riconoscimento della prestazione minima LPP qualora il matrimonio sia durato almeno 5 anni.	Convivenza avviata dopo il pensionamento
15.8	La PAT-LPP può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario.	Prova

16 CAPITALE IN CASO DI DECESSO

16.1	<p>Se un assicurato attivo o un beneficiario di rendita di vecchiaia o invalidità decede senza che maturi una rendita per il coniuge o per il convivente, diventa esigibile un capitale in caso di decesso. I superstiti hanno diritto al capitale in caso di decesso, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine riportato di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) coniuge, in sua mancanza b) figli aventi diritto alla rendita, in loro mancanza c) conviventi non coniugati che soddisfino le condizioni previste al punto 14.1. lettera a, b, e, f, in loro mancanza d) soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro mancanza e) figli non aventi diritto alla rendita, in loro mancanza f) genitori, in loro mancanza g) fratelli e sorelle, in loro mancanza h) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici. 	Diritto
16.2	<p>Il capitale in caso di decesso corrisponde</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla prestazione di uscita alla fine del mese di decesso, dedotto il valore attuale delle restanti prestazioni maturate nei confronti dei superstiti, in caso di decesso di una persona assicurata attiva; - all'avere di vecchiaia accumulato fino alla data di invalidità, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita di invalidità; - all'avere di vecchiaia accumulato fino alla data di pensionamento, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia; - ai contributi e versamenti volontari pagati dall'assicurato se sono presenti beneficiari di cui al punto 16.1, lettera h). 	Ammontare
16.3	La PAT-LPP può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario.	Prova
16.4	L'assicurato può modificare l'ordine di successione dei componenti dei gruppi di beneficiari b-d, e-g oppure stabilire per iscritto le quote di ciascuno. A tal proposito fa fede l'ultima comunicazione inoltrata alla cassa pensione. In mancanza di una tale comunicazione il diritto sarà esercitato nell'ordine indicato al punto 16.1 fermo restando che, in presenza di più aventi diritto all'interno dei singoli gruppi di beneficiari, la prestazione sarà suddivisa in parti uguali.	Dichiarazione clausola beneficiaria

16.5 Qualora in base al piano previdenziale l'assicurazione preveda un capitale in caso di decesso supplementare dell'ammontare dell'aver di vecchiaia disponibile alla fine del mese di decesso e si verifichi il decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di invalidità, questo capitale in caso di decesso viene versato solo se diventa esigibile una rendita per coniuge, convivente o orfani. Se è assicurato un capitale in caso di decesso supplementare in percentuale del salario assicurato, questo viene corrisposto indipendentemente dal fatto che diventi esigibile o meno una rendita per coniuge, convivente o orfani.

Assicurazione di capitale supplementare in caso di decesso

Le persone aventi diritto hanno diritto alla prestazione nello stesso ordine di cui al punto 16.1, salvo comunicazione scritta ai sensi del punto 16.4.